REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere-relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Flavia D'ORO	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60390** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 533/2022, depositata il 25 luglio 2022;

promosso da:

PALOMBINI Filippo, c.f.: PLMFPP62D30H501Z, nato il 30.4.1962 a Roma ed ivi residente, alla Via Girolamo Boccardo n. 28, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Giannuzzi, c.f.: GNNLSN67H08H501G, (fax 0699938305, pec: alessandrogiannuzzi@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avvocato Enrico Di Giacomo, c.f.: DGCNRC47E15H501W, (fax 06.32500833, pec: enricodigiacomo@ordineavvocatiroma.org) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via Paolo Emilio, n. 7;

- *Appellante* -

contro

- Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio;

- Procura generale della Corte dei conti;

Appellate

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 10 giugno 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi - l'Avvocato Paolo Ravaglioli, su delega dell'Avvocato Enrico Di Giacomo, per l'appellante e il Vice Procuratore generale, Cons. Emanuela Rotolo, per la Procura generale;

FATTO

1. Con atto del 22.11.2021, la Procura territoriale citava in giudizio Filippo Palombini - nella qualità di Vicesindaco del Comune di Amatrice, all'epoca dei fatti -, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 12.142,12 (di cui euro 7.743,65 per spese di carburante, euro 3.831,48 per spese di manutenzione dell'autovettura; euro 566,99 per pedaggi autostradali), per il danno dolosamente causato al Comune di Amatrice per l'illegittimo utilizzo dell'autovettura di servizio VW Tiguan tg FB045PA e della tessera Viacard Telepass n. 356128926, di proprietà comunale; fatti in relazione ai quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti

aveva emesso una avviso di conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia nei confronti del Palombini, per una ipotesi di peculato in continuazione (art. 314, c. 1, c.p.).

2. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con la sentenza n. 533 del 25 luglio 2022, notificata il 31 agosto 2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto al risarcimento del danno di euro 6.071,06, oltre che alle spese di giudizio, ammontanti ad euro 202,47.

Più in particolare, il Giudice di prime cure, sintetizzati i fatti di causa, rigettava la richiesta istruttoria di ammissione della prova per testi e di perizia, in ragione della adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti in atti.

Nel merito, reputava sussistente il danno erariale, considerato che, dalle risultanze istruttorie, era emerso che l'autovettura in questione era stata utilizzata in modo illegittimo e costante per viaggi tra Roma ed Amatrice, testimoniati anche dai passaggi autostradali con il telepass.

L'utilizzo indebito e ripetuto dell'auto aveva determinato un danno patrimoniale nei confronti del Comune, consistente sia nelle spese immediate di viaggio, quali il carburante e i pedaggi autostradali, sia nell'usura del veicolo.

In ordine all'antigiuridicità della condotta, il primo Giudice evidenziava che il d.p.c.m. 25 settembre 2014, all'art. 3, stabilisce che "*L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi*

le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio", specificando, al comma 5, che "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.*".

Riguardo alle argomentazioni difensive, la Sezione precisava che non esisteva coincidenza temporale tra i percorsi Amatrice - Roma (quasi quotidiani) e gli appuntamenti istituzionali a Roma, molto più sporadici, e che le ragioni di servizio non comprendevano lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro, in relazione al normale orario d'ufficio; non risultava provata l'esistenza di una autorizzazione a trattenere l'autovettura di servizio presso la propria abitazione; non risultava provato che il viaggio tra il 24 e il 27 dicembre 2018, con la propria famiglia in Puglia, fosse stato effettuato anche per ragioni di servizio; non potevano reputarsi adeguate, al fine di considerare gli eventi quali missioni istituzionali, le giustificazioni offerte dal convenuto per la cena presso il ristorante "Pane Vino e Arrosticino", a Rieti, il 13 marzo 2019 e per l'evento elettorale tenutosi presso il "Cineteatro 33", a Roma, il successivo 5 maggio.

Il Giudice di prime cure, considerato che la condotta era stata posta in essere in violazione di chiare disposizioni normative, la riteneva connotata quantomeno la colpa grave.

Peraltro, in ordine alla quantificazione del danno, il Collegio di prime cure riteneva di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, c. 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, considerato che il convenuto avrebbe avuto diritto, in astratto,

al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti da Roma ad Amatrice con gli ordinari mezzi di trasporto, al fine di adempiere alle funzioni istituzionali.

Pertanto, in parziale accoglimento delle argomentazioni difensive, reputava che il complessivo danno arrecato fosse da valutare - equitativamente - con una riduzione del 50% rispetto all'importo richiesto dalla Procura contabile (euro 12.142,12) e, segnatamente, in euro 6.071,06, comprensivi di rivalutazione monetaria.

3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Filippo Palombini che, con il primo motivo, lamentava la "***ERRATA RICOSTRUZIONE DELLE SOMME RICHIESTE E POSTE IN CARICO ALL'ING. PALOMBINI***".

Con il secondo motivo, censurava la sentenza impugnata per la "***VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA PROVA NEL PROCESSO***".

Con il terzo motivo, lamentava l'"***OMESSO ESAME DELLE ECCEZIONI FORMULATE DAL CONVENUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E CONSEGUENTE VIZIO DI MOTIVAZIONE***".

Con il quarto motivo, censurava la pronuncia della Sezione territoriale per l'"***ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - ASSENZA DI DANNO PATRIMONIALE ARRECATO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***".

Con il quinto motivo, contestava la "*(...)* ***QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL DANNO OPERATA***.".

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'Ecc.ma Corte dei Conti adita, sospeso ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 190 D.Lgs. 174/2016, previa fissazione dell'udienza di trattazione, in*

accoglimento dell'appello proposto, annullare ovvero riformare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 533/22, depositata in data 25 luglio 2022 e notificata in data 31 agosto 2022, e per l'effetto:

accertare e dichiarare che l'appellante non è responsabile di alcun danno nei confronti del Comune di Amatrice, con conseguente assoluzione da agni addebito.

In tutti i casi con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione, il sottoscritto, rivolge istanza al Presidente della Sezione giurisdizionale di fissare l'udienza di discussione della causa.

In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado (...).".

4. In data 2 dicembre 2025, veniva depositata la richiesta di rinvio a giudizio del Palombini, recante data 9 aprile 2022.

5. In data 31.12.2025, si costituiva la Procura generale, evidenziando come dovesse ritenersi accertata la condotta di utilizzo improprio dell'autovettura di servizio, sulla base della normativa vigente e del provvedimento di assegnazione della stessa all'appellante.

Si tratterebbe, infatti, di utilizzo esclusivo di un'autovettura di servizio assegnata "*ad uso non esclusivo*", il cui regime è fissato dall'art. 3 del d.p.c.m. 25 settembre 2014, secondo cui detto uso "*è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio*.".

Le relative disposizioni vincolano gli ordinamenti degli enti locali, sicché il provvedimento di assegnazione dell'autovettura (prot. n. 26 del 4.10.2017) prevedeva che "*Laddove per motivi di servizio e al fine di economizzare gli spostamenti un dipendente o un amministratore abbia bisogno di trattenere il mezzo presso la propria abitazione o presso sede diversa da quella precedentemente indicata tale trattenimento va autorizzato dal caposettore assegnatario del veicolo.*".

Nella specie, secondo la Procura, nessuna autorizzazione sarebbe stata rilasciata al Palombini per trattenere sistematicamente l'autovettura di servizio presso la propria abitazione in Roma e, per altro verso, il rilascio dell'autorizzazione non richiedeva formalità tali da non poter essere concessa nel delicato periodo post-sisma che interessava il territorio.

La presenza di chiare disposizioni normative sull'utilizzo delle autovetture di servizio integrerebbe gli estremi della colpa grave da parte dell'amministratore locale.

Sarebbe stata correttamente applicata la regola dei vantaggi, di cui all'art. 1, c. 1-*bis*, della l. n. 20 del 1994 e, pertanto, sarebbe congrua la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice, in via equitativa.

In particolare, la quantificazione, in via equitativa, del vantaggio conseguito dall'amministrazione comunale, nella misura del 50%, sarebbe segno del bilanciamento di interessi, in mancanza di dati puntuali (es. timbrature) sulla presenza del Vicesindaco negli uffici del Comune di Amatrice.

In punto di determinazione della quota di danno risarcibile, sarebbe priva di pregio la richiesta di computare, tra i risparmi conseguiti dall'amministrazione, un ipotetico costo autista per l'unità di personale che

avrebbe dovuto accompagnare il Vicesindaco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, qualora non gli fosse stata assegnata l'autovettura di servizio, trattandosi di ipotesi non verosimile e non pertinente, nel caso di specie.

Le circostanze evidenziate nell'atto di appello - quale motivo di ulteriore riduzione del danno risarcibile - non sarebbero interpretabili in modo univoco.

A titolo esemplificativo, la Procura evidenziava come il fatto che alcune ricevute delle spese per il rifornimento di carburante fossero intestate a soggetti diversi dal Palombini non escluderebbe affatto che quei consumi siano addebitabili al medesimo, il quale aveva, comunque, ammesso di aver utilizzato l'autovettura per gli spostamenti quotidiani dal luogo di abitazione a quello lavorativo. Né rileverebbe che il secondo cambio gomme avesse avuto luogo alcuni giorni dopo la cessazione delle sue funzioni di Vicesindaco, poiché l'usura degli pneumatici si era prodotta nel tempo in cui lo stesso aveva usato la vettura.

Non era configurabile alcuna compromissione del diritto di difesa del convenuto, che, proprio per le argomentazioni espresse nell'esercizio di tale diritto, aveva ottenuto il dimezzamento del risarcimento del danno contestato.

Era stata, infatti, accolta l'eccezione più consistente tra quelle formulate dal convenuto, inerente alla compensazione di una parte del danno con i vantaggi conseguiti dall'amministrazione locale.

La sentenza, poi, era da ritenersi correttamente motivata anche con riferimento agli specifici episodi forieri di danno.

Infatti, nel viaggio in Puglia con la famiglia, durante il periodo natalizio, era pacifico che il Palombini avesse usato la tessera telepass e ciò rendeva verosimile anche l'utilizzo dell'autovettura di servizio.

Pure per gli episodi della cena e dell'incontro elettorale, la sentenza risulterebbe ben motivata in punto di utilizzo dell'autovettura per finalità estranee a quelle istituzionali.

Non risulterebbe utile, quindi, l'ammissione delle prove richieste.

Concludeva, la Procura generale, per la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie e per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

6. Con memoria del 26 gennaio 2026, la difesa dell'appellante evidenziava che, in sede penale, il Segretario comunale aveva dichiarato che l'autovettura era utilizzata anche da altri e che il frangente post-sisma non consentiva continui atti di autorizzazione per il trattenimento della stessa a Roma. A tal proposito, ribadiva la richiesta istruttoria di ascoltare il Segretario comunale per chiarire tale profilo.

La presenza quasi quotidiana di Palombini ad Amatrice sarebbe dimostrata dalla verbalizzata presenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, nonché dalle firme sulle ordinanze di sicurezza.

Affermava la concretezza e pertinenza dei costi relativi all'autista e la finalità istituzionale dei singoli episodi contestati.

Ribadiva le conclusioni già rassegnate.

7. All'udienza del 28 gennaio 2026, il Presidente evidenziava che, in data 22 gennaio 2026, era entrata in vigore la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che poteva avere una incidenza diretta sulle valutazioni relative al giudizio in discussione.

La difesa chiedeva la concessione di un termine per il deposito di memorie integrative, in ragione del mutato quadro normativo.

La Procura generale dichiarava di essere pronta a discutere il giudizio.

Il Presidente, "*considerato che:*

- l'art. 6 della Legge 7 gennaio 2026, n. 1 prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge;

- che, nel caso di specie, i novelli parametri e limiti introdotti potrebbero avere un'incidenza sulla valutazione del Collegio.

- ritenuta la necessità che, in ordine agli effetti della novella sulla fattispecie oggetto del presente giudizio, si articoli un più approfondito e meditato contraddittorio e che ai fini del giusto decidere, siano acquisiti, anche, gli ulteriori elementi informativi che la novella legge n. 1/2026 richiede, dispone[va] il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 10 giugno 2026, al fine di consentire a Palombini Filippo di depositare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, memorie difensive integrative in ordine al mutato quadro normativo ed ulteriore e necessaria documentazione resa rilevante dalla sopravvenuta legge n. 1/2026, ed alla PG di integrare ed aggiornare nei successivi 20 giorni le conclusioni di udienza.".

8. Con memoria in data 13 febbraio 2026, l'appellante, "***SULL'IMMEDIATA APPLICAZIONE DEI NUOVI LIMITI QUANTITATIVI AL DANNO ERARIALE AI SENSI DEL NUOVO ART. 1, COMMA 1-OCTIES, DELLA LEGGE N. 20/1994***", rappresentava come, vertendosi in ipotesi di colpa grave, dovessero essere applicati i limiti quantitativi introdotti dalla legge n. 1 del 2026.

La sentenza di primo grado aveva quantificato il danno in euro 12.142,12 e aveva, poi, esercitato il potere riduttivo, diminuendo l'addebito del 50% e

condannando l'appellante al pagamento di euro 6.071,06.

Secondo l'appellante, tale statuizione, peraltro già oggetto di specifico motivo di gravame, dovrebbe essere integralmente rivista alla luce dello *ius superveniens*, che impone l'obbligo di contenere la condanna entro il limite del 30% del pregiudizio accertato in primo grado.

Pertanto, la condanna non potrebbe eccedere l'importo di euro 3.642,64 (pari al 30% di euro 12.142,12), fermo restando l'ulteriore e potenzialmente più favorevole limite del doppio della retribuzione annua lorda.

"***SULLA RIDEFINIZIONE DELLA COLPA GRAVE E LA SUA INSUSSISTENZA NEL CASO DI SPECIE ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 20/1994***", l'appellante evidenziava l'impossibilità di ricondurre la condotta alla più stringente definizione recata dalla novella.

L'uso dell'autovettura di servizio sarebbe avvenuto nell'espletamento delle funzioni di Sindaco, per finalità istituzionali e avrebbe generato un significativo risparmio di spesa per l'amministrazione e, pertanto, non risulterebbero integrate in alcun modo una "*violazione manifesta*" di norme connotate da "*chiarezza e precisione*", né tantomeno una "*inescusabile e grave inosservanza*".

"***SULLA PRESUNZIONE DI BUONA FEDE DEI TITOLARI DI ORGANI POLITICI INTRODOTTA DAL NUOVO ART. 1, COMMA 1-TER, DELLA LEGGE N. 20/1994***", evidenziava come la novella legislativa avesse introdotto "*un'ulteriore e decisiva disposizione a tutela dell'azione amministrativa degli organi politici, inserendo il comma 1-ter all'art. 1 della L. n. 20/1994:«la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle*

proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso».".

Secondo la prospettazione difensiva, il Palombini, in qualità di Sindaco, era, senza dubbio, "*titolare di organo politico*"; l'utilizzo dell'autovettura era una prassi nota e autorizzata, inserita in un contesto operativo in cui non erano mai stati formulati "*pareri formali... di contrario avviso*" da parte dei responsabili degli uffici competenti e, pertanto, sussisterebbe una presunzione legale di buona fede, che opererebbe come scriminante dell'elemento soggettivo della responsabilità.

La presunzione legale, immediatamente applicabile, rafforzerebbe le difese già svolte e imporrebbe l'assoluzione dell'appellante per insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

Alla luce delle sopravvenute disposizioni della legge 7 gennaio 2026, n. 1, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, in totale riforma della sentenza n. 533/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio:*

***In via principale**: assolvere l'Ing. da ogni addebito per insussistenza del danno e/o dell'elemento soggettivo della colpa grave, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994 come novellata;*

***In via subordinata**: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della responsabilità, applicare i nuovi limiti quantitativi inderogabili di cui all'art. 1, comma 1-octies, della L. n. 20/1994 come novellata e, per l'effetto, ridurre l'importo della condanna a una somma non superiore al 30% del pregiudizio*

accertato in primo grado (€ 3.642,64), ovvero all'eventuale minor importo risultante dall'applicazione del limite del doppio della retribuzione annua lorda.

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado (...).

9. All'udienza del 10 giugno 2026, l'Avvocato Ravaglioli si riportava all'atto di appello e alla memoria integrativa, evidenziando come la fondatezza delle ragioni addotte nell'atto di gravame trovasse ulteriore conferma nelle novità introdotte dalla legge n. 1 del 2026, in particolare in ordine alla impossibilità di configurare la colpa grave. In via subordinata, chiedeva che, in ragione della suddetta novella legislativa, la posta di danno fosse oggetto di riduzione.

Reiterava la richiesta delle prove orali.

Secondo la Procura generale, invece, la novella legislativa non inciderebbe in alcun modo sul caso in esame, né con riferimento al profilo della colpa grave, né con riguardo all'esercizio del potere di riduzione.

Quanto al requisito della colpa grave, precisava come il giudice di primo grado avesse utilizzato criteri perfettamente sovrapponibili a quelli attualmente richiesti dalla legge per l'accertamento dell'elemento soggettivo.

Quanto all'esercizio del potere riduttivo e all'esimente della buona fede, rappresentava che detti istituti non troverebbero applicazione nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di arricchimento illecito, avendo, Palombini tratto utilità dalla propria condotta antigiuridica.

Nell'ipotesi in cui il Collegio avesse ritenuto di fare applicazione della

novella, la Procura, in via subordinata, chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale o la sospensione del processo o, in subordine, un rinvio a data fissa.

Il Cons. Mignemi chiedeva chiarimenti alla difesa dell'appellante in ordine ai costi di manutenzione contestati nell'atto di appello e all'esatto periodo nel quale il Vicesindaco aveva sostituito il Sindaco nelle sue funzioni, ma l'Avvocato Ravaglioli rappresentava di non essere in grado di rispondere.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, disciplinato dall'art. 101, c. 2, c.g.c., il Collegio, ordinariamente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

Tanto premesso, il Collegio ritiene, per evidenti ragioni logiche, di trattare prima i motivi attinenti alle questioni processuali e, successivamente, i motivi relativi al merito del giudizio, iniziando da quelli sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa e, solo in ultimo, le censure relative alla quantificazione del danno.

2. In tale prospettiva, va, anzitutto, scrutinato il secondo motivo d'appello, relativo alla "***VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA PROVA NEL PROCESSO***", con cui l'appellante lamentava la violazione del diritto difesa per la mancata ammissione dei mezzi di prova, motivata genericamente, dal primo giudice, con l'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti agli atti, senza che fosse specificamente valutata la superfluità o l'irrilevanza.

Evidenziava, la difesa, come l'appellante non fosse stato ancora rinviato a giudizio e, pertanto, non si era ancora formata, neppure nel giudizio penale, alcuna prova a carico.

Di conseguenza, reiterava la richiesta, dovendosi considerare, le istanze istruttorie, rilevanti e necessarie per consentire di fornire la prova contraria rispetto alla prospettazione della Procura.

Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado ha, preliminarmente, disatteso la richiesta istruttoria di ammettere la prova per testi e disporre la perizia, "*in ragione della adeguatezza degli elementi già acquisiti agli atti di causa al fine del decidere*" e, in effetti, per un verso, il corredo probatorio in atti è ampiamente sufficiente per una esaustiva valutazione della fattispecie e, per altro verso, le prove per testi richieste, esaminati compiutamente i quesiti, risultano inutili ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi proficui per la valutazione della fattispecie.

In particolare, la testimonianza del Segretario comunale in ordine alla possibilità, per il Vicesindaco, di utilizzare l'autovettura in regime esclusivo, trattenendola costantemente presso la propria abitazione, sarebbe inutile, poiché, a prescindere da qualsivoglia dichiarazione del Segretario, le condotte del Vicesindaco si pongono, comunque, in violazione della normativa di riferimento, che il Palombini doveva conoscere e applicare, pure in considerazione del ruolo rivestito.

In ogni caso, la posizione del Segretario comunale già risulta compiutamente acquisita in atti: le indicazioni fornite dal Lodovisi al Palombini sono state precisate in sede di SIT, rese in data 26 settembre 2019, come riconosciuto

dallo stesso appellante alla pagina 5 della memoria di costituzione in primo grado, oltre che dalle telefonate intercettate.

Pure assolutamente inutile risulterebbe la richiesta testimonianza del soggetto con cui il Vicesindaco asserisce di essersi incontrato in Puglia, atteso che, per un verso, il corredo probatorio è ampiamente sufficiente a valutare i fatti e, per altro verso, pure ove fosse dimostrato che il Vicesindaco abbia realmente incontrato il soggetto chiamato a rendere testimonianza per i dedotti fini, sarebbe da dimostrare la oggettiva indispensabilità della trasferta, atteso che gli incontri connotati da finalità istituzionali devono tenersi tendenzialmente nelle sedi istituzionali.

Superflue risulterebbero, pure la richiesta di informazioni al Comune di Amatrice in ordine al risparmio ottenuto o la disposizione di una perizia, in ragione dell'esaustività dei dati già in atti.

Puntualizzandosi, infine, che "*alla stregua delle norme costituzionali come dell'art. 6 Cedu, non esiste un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsiasi mezzo istruttorio articolato dalla parte (Cass. 31 luglio 2020, n. 16517).*" (Cass. Sez. I, sent. n. 22603 del 2026).

3. Con il terzo motivo, relativo all'*"**OMESSO ESAME DELLE ECCEZIONI FORMULATE DAL CONVENUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E CONSEGUENTE VIZIO DI MOTIVAZIONE***", l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare tutte le argomentazioni difensive e per non avere tenuto nella debita considerazione gli atti e la documentazione prodotti dalla difesa, asseritamente idonei a comprovare il legittimo utilizzo dell'autovettura.

In particolare, l'appellante evidenziava come la legittimità dell'uso

dell'autovettura risultasse dalle telefonate - oggetto di intercettazione - intercorse con Patrizia Catenacci, già Vicesindaco di Pirozzi, e con il Segretario comunale, Simone Lodovisi.

Sosteneva, altresì, l'esistenza di una implicita autorizzazione, considerato che tutti erano al corrente dell'uso che l'appellante faceva dell'auto e che i rimborsi erano stati effettuati senza che nulla fosse eccepito.

In ogni caso, l'autovettura era stata utilizzata solo per fini istituzionali e, comunque, la circostanza che fosse consentito di trattenerla presso l'abitazione era deducibile dal fatto che, diversamente da quanto previsto per le altre auto, per quella assegnata al Palombini, non era assegnata l'area di parcheggio.

Inoltre, l'opportunità di utilizzare l'auto con le descritte modalità aveva comportato un risparmio per l'ente.

Si soffermava, quindi, l'appellante, sui singoli episodi contestati, sostenendo di non avere utilizzato l'autovettura di servizio, ma solo il telepass, per il viaggio in Puglia con la moglie e che l'utilizzo del telepass era giustificato da incontri istituzionali programmati in Puglia, reiterando la richiesta di mezzi di prova per dimostrare il fine istituzionale del viaggio.

La cena del 13 marzo 2019, presso il ristorante di Rieti, avrebbe avuto finalità connesse al mandato, rese evidenti dalle "*qualifiche dei commensali*" (atto di appello, pag. 14), in quanto riferibili "*ai progetti e programmi di ricostruzione, alla possibilità o meno di reperire fondi, alle modalità di impiego e di impegno di eventuali investimenti*" (atto di appello, pag. 14).

Inoltre, "*Il convivio del 13 maggio 2019 si è svolto a Rieti, circostanza da tenere in considerazione atteso che non solo tale città si trova nel tragitto*

effettuato costantemente dal Palombini - tra Amatrice e Roma - ma in occasione di una sua permanenza in tale località proprio per attività connesse al mandato." (atto di appello, pag. 13 e pag. 14).

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna prova specifica, né, sul punto, sarebbe stato consentito al Palombini di provare quanto dedotto.

Con riguardo all'evento elettorale tenutosi presso il "Cineteatro 33", a Roma, il 5 maggio 2019, l'appellante evidenziava come tale sito si trovasse in prossimità di Via Salaria, la consolare che conduce da Roma ad Amatrice e che, dopo la sosta, lo stesso aveva proseguito per il ridetto Comune.

Pertanto, considerato che l'uso del veicolo per il tragitto casa - lavoro era da ritenersi legittimo, in quanto tacitamente autorizzato, la mera sosta non avrebbe prodotto alcun danno.

Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Dunque, non si richiede al giudice "*di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla o la loro carenza (Cass. 30 novembre 2016, n. 24434).*" (Cass. Sez. I, n. 22603 del 2026; nello stesso senso, Cass. Sez. III, n. 22489 del 2026).

Nel merito, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado,

l'uso delle autovetture di servizio era regolato, all'epoca dei fatti, dal d.p.c.m. 25 settembre 2014, che, all'art. 3, prevede che "*L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.*

2 È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo. (...).

5 Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.".

È, pertanto, inequivocabilmente disposto dalla normativa di riferimento che l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo, a disposizione di ciascuna amministrazione, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro, in relazione al normale orario di ufficio.

In tale prospettiva, il Segretario comunale, con il provvedimento prot. n. 26 del 4.10.2017, aveva, tra l'altro, assegnato l'autovettura in questione agli amministratori, definendo i criteri di utilizzo come segue:

1. I mezzi comunali possono essere condotti esclusivamente da personale

comunale, personale in convenzione e amministratori comunali, in possesso di idonea patente di guida.

2. In caso un settore abbia necessità di un mezzo diverso da quello assegnato l'operatore deve ricevere formale nulla osta dal caposettore assegnatario del mezzo.

3. Gli automezzi, quando non in uso, vanno posteggiati nei seguenti spazi (...). Dalla presente disposizione è escluso il mezzo assegnato agli amministratori.

4. Laddove, per motivi di servizio e al fine di economizzare gli spostamenti, un dipendente o un amministratore abbia bisogno di trattenere il mezzo presso la propria abitazione o presso sede diversa da quella precedentemente indicata tale trattenimento va autorizzato dal Caposettore assegnatario del veicolo. Per i Caposettore l'autorizzazione data dal Segretario Comunale. (...).".

La disciplina di riferimento, quindi, non consente l'utilizzo dell'auto di servizio per gli spostamenti tra il luogo di abitazione e la sede di lavoro e, di conseguenza, il citato provvedimento del Segretario comunale dell'epoca prevedeva espressamente l'obbligo di autorizzazione per il caso in cui, occasionalmente, l'amministratore avesse necessità di trattenere l'auto presso l'abitazione o altro sito.

È ampiamente comprovato (si vedano le ricevute del telepass) - e, peraltro, non contestato - che il Palombini, dal maggio 2018 al maggio 2019, ha abitualmente utilizzato l'autovettura di servizio per percorrere il tragitto tra l'abitazione a Roma e la sede del mandato ad Amatrice, trattenendola presso la propria abitazione anche di notte, senza mai richiedere - e, quindi, ottenere

- alcuna autorizzazione.

Tanto è sufficiente per connotare di antigiuridicità la condotta del Vicesindaco, poiché posta in essere in violazione della normativa di settore, così come declinata dal Segretario comunale nel provvedimento di assegnazione dell'auto, a prescindere dalla circostanza che, poi, l'auto sia stata o meno utilizzata esclusivamente per finalità istituzionali.

Va rilevato, infatti, come la circostanza dell'utilizzo dell'auto comunale per finalità personali, invece che istituzionali, fosse essenzialmente funzionale a sostenere la tesi della Procura territoriale relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, escluso però dalla sentenza di primo grado, che ha ritenuto l'attuale appellante responsabile a titolo di colpa grave.

In assenza di impugnazione della Procura in punto di elemento soggettivo, quindi, ai fini della valutazione della fattispecie, i tre episodi specifici contestati, come detto, non risultano determinanti per la sussistenza della antigiuridicità della condotta, già comunque conclamata, poiché posta in essere in palese violazione di inequivoca normativa, e non risultano altresì dirimenti ai fini della connotazione della ridetta condotta in termini di grave colposità, valutata ai sensi della legge n. 1 del 2026.

Va precisato, in ordine all'elemento soggettivo della colpa grave, che a norma dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificata dalla legge n. 1 del 2026, "*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.*

Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta

delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. (...)".

In applicazione dell'art. 6 della legge 1 del 2026, la disposizione si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, purché non definiti con sentenza passata in giudicato e, quindi, anche al caso in discussione.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II App. sent. n. 74 del 2026), la locuzione "*violazione manifesta delle norme di diritto applicabili*" allude all'intero diritto oggettivo posto dalle fonti primarie (leggi) e secondarie (regolamenti), interne e internazionali, nonché a quelle di carattere consuetudinario, come delineate dall'art. 1 disp. prel. c.c. e, pertanto, rilevante ai fini della sussistenza della colpa grave risulta pure la violazione del d.p.c.m., che reca la disciplina di riferimento per l'utilizzo non esclusivo delle auto di servizio.

Inoltre, nel caso in discussione, la norma che disciplina l'utilizzo non esclusivo dell'auto di servizio non era in alcun modo equivocabile e, allo stesso modo, era assolutamente chiaro il contenuto del provvedimento del Segretario comunale che disponeva la necessità di autorizzazione per trattenere l'auto di servizio presso la propria abitazione o sito diverso dal Comune.

Proprio il tenore delle conversazioni intercettate dimostra che il Palombini era ben consapevole della problematica relativa ai limiti dell'utilizzo dell'auto e, comunque, in ragione del ruolo rivestito, lo stesso non poteva non essere pienamente consapevole dell'esistenza e del contenuto sia della disciplina

normativa, che del contenuto del provvedimento di assegnazione dell'auto.

La gravità dell'inosservanza è massima, considerato che la condotta non è stata occasionale, ma era sistematica e si è protratta per circa un anno.

E la violazione è, altresì, inescusabile.

In proposito, rileva che la necessaria autorizzazione per il trattenimento dell'auto di servizio presso la propria abitazione non sia mai stata richiesta e che non può valere come esimente la difficoltà del periodo post-sisma, considerato che, per un verso, le condotte del Palombini si riferiscono ad un periodo iniziato nel giugno 2018, a quasi due anni di distanza dall'evento sismico del 24 agosto 2016, e protrattosi per oltre un anno fino al maggio 2019 e, per altro verso, che la necessaria autorizzazione è un provvedimento routinario di esigua difficoltà e, quindi, praticamente di nessun aggravio per l'organizzazione amministrativa.

Ove, peraltro, in presenza di un contesto normativo così chiaro e stringente, nessuna valenza autorizzatoria era possibile attribuire al silenzio dell'amministrazione; silenzio che, in nessun modo, poteva sanare la palese illegittimità di una condotta, quale l'utilizzo pressoché esclusivo di un'auto di servizio assegnata a tutti gli amministratori, per la sistematica percorrenza del tragitto dall'abitazione alla sede di servizio, avulsa - anzi sostanzialmente vietata - dalla disciplina di riferimento.

In ogni caso, per completezza, occorre evidenziare che risulta posta in essere in violazione di legge e connotata da grave colpa pure la condotta costituita dall'utilizzo della vettura (e del telepass) per gli spostamenti relativi ai tre episodi specificamente contestati.

In particolare, per la cena del 13 marzo 2019, presso il ristorante di Rieti, la

qualifica dei commensali - che avrebbe un imprecisato nesso con i *"progetti e programmi di ricostruzione, alla possibilità o meno di reperire fondi, alle modalità di impiego e di impegno di eventuali investimenti"* (atto di appello, pag. 14) -, certo non vale, di per sé, a qualificare come istituzionale l'incontro.

Inoltre, è del tutto irrilevante la circostanza che il ristorante si trovasse lungo "*il tragitto effettuato costantemente dal Palombini - tra Amatrice e Roma- (...)*", (atto di appello, pag. 13 e pag. 14), considerato che, in assenza della prevista autorizzazione, l'autovettura di servizio non avrebbe potuto essere utilizzata per quel tragitto.

Vale la pena di precisare che, sullo specifico punto, il Palombini non ha chiesto di produrre alcuna prova ed è, pertanto, infondata la adombrata censura relativa alla circostanza che non gli sarebbe stato consentito di provare quanto dedotto e, d'altro canto, a fronte di deduzioni relative alla asserita finalità istituzionale di incontri tenutisi, in ambiti ricreativi, al di fuori di contesti istituzionali, fuori dalla sede istituzionale a ciò ordinariamente adibita e con soggetti non "istituzionali", era onere del Palombini - e non della Procura -, pure per il principio di vicinanza della prova, provare la effettiva natura istituzionale dell'attività svolta al ristorante.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'evento elettorale tenutosi presso il "Cineteatro 33", a Roma, il 5 maggio 2019, per il quale l'appellante evidenziava come il sito si trovasse in prossimità di Via Salaria, la consolare che conduce da Roma ad Amatrice e che, dopo la sosta, lo stesso aveva proseguito per il ridetto Comune.

Quanto al viaggio in Puglia, va anzitutto premesso che il Palombini non ha contestato che, in quel periodo, l'autovettura sia rimasta nella sua esclusiva

disponibilità, ma ha solo negato che detta autovettura sia stata utilizzata per il viaggio con la famiglia.

Ebbene, le circostanze che l'autovettura, nel periodo festivo in cui il Palombini era fuori sede, non sia stata ricondotta nella disponibilità del Comune e, quindi, sia stata trattenuta dal Palombini, l'uso del telepass abbinato alla targa della vettura di servizio, l'abitualità del Palombini ad utilizzare l'auto di servizio come fosse nella propria esclusiva disponibilità, costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che inducono a ritenere che lo stesso abbia utilizzato, non solo il telepass, ma pure l'autovettura di servizio per il viaggio con i familiari.

Del tutto inconferente è la giustificazione addotta, relativa all'incontro di lavoro tenuto in Puglia con un soggetto non istituzionale, considerato che non è stata allegata né comprovata l'imprescindibile necessità di tenere detto incontro in Puglia, invece che nella sede istituzionale propria.

Di talché, pure inconferente, come detto, è la prova per testi richiesta dal Palombini, tesa a dimostrare solo l'avvenuto incontro, ma che nessun elemento avrebbe potuto aggiungere in ordine alla necessità di tenere detto incontro proprio nella sede di vacanza della famiglia.

4. Riguardo alle considerazioni difensive esposte nella memoria integrativa, che vorrebbero applicabile, alla fattispecie di cui è causa, la cosiddetta "esimente politica", va rilevato che, a norma dell'articolo 1, c. 1-*ter*, della legge n. 20 del 1994, "*Nel caso di deliberazione di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende*

ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato consentito l'esecuzione.".

L'art. 1, lett. a), n. 4), della legge n. 1 del 2026 - applicabile anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge - ha integrato l'art. 1, c. 1-*ter*, della legge n. 20 del 1994, prevedendo che "*Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede si presume, fino a propria contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.*".

L'esimente politica, nel porsi quale corollario del principio di separazione tra compiti di direzione politica, spettanti agli organi politici di governo, e compiti di gestione amministrativa, attribuiti con autonomia decisionale e di spesa all'apparato dirigenziale e burocratico dell'ente, è finalizzata ad escludere la responsabilità degli organi politici, che, in buona fede, abbiano autorizzato o consentito l'esercizio di atti di competenza propria degli uffici, che abbiano determinato un danno erariale (Sez. II App., sent. n. 56 del 2025; Sez. I d'App., sent. n. 407 del 17.10.2017 e Sez. III d'App., sent. n. 129 del 21.3.2017).

Per consolidata giurisprudenza, essa opera solo rispetto ad atti rientranti nelle competenze degli uffici burocratici, meramente "avallati" dagli organi politici (Sez. II App., sent. n. 56 del 2025) e l'ambito operativo dell'esimente è circoscritto alle ipotesi di questioni di particolare complessità, tali da richiedere un bagaglio di conoscenze specifiche, in termini tecnici e/o amministrativi, non esigibile dai componenti dell'organo

politico decisionale (Sez. III App., sent. n. 129 del 2017).

La predetta esimente, quindi, non è suscettibile di applicazione generalizzata, che condurrebbe ad una sostanziale deresponsabilizzazione degli organi politici anche nel caso in cui gli atti adottati rientrino nell'ambito di competenze proprie, il cui esercizio presuppone un propedeutico sforzo di approfondimento delle eventuali istruttorie predisposte dai tecnici, esigibile secondo i canoni dell'ordinaria diligenza (Sez. II App., n. 100 del 2020; Sez. II App., n. 613 del 2022).

Il caso in discussione è palesemente fuori dall'ambito applicativo della disposizione innanzi detta, venendo in evidenza condotte proprie del Vicesindaco, che ha illegittimamente utilizzato l'autovettura di servizio, in palese violazione della disciplina di riferimento.

5. Con il primo, il quarto e il quinto motivo, l'appellante, poi, censurava la sentenza di primo grado in punto di sussistenza e quantificazione del danno erariale.

In particolare, con il primo motivo, titolato "***ERRATA RICOSTRUZIONE DELLE SOMME RICHIESTE E POSTE IN CARICO ALL'ING. PALOMBINI***", lamentava che, nella quantificazione del danno, il Giudice non avesse tenuto conto del fatto che:

- ogni giorno, l'auto sarebbe stata a disposizione di chiunque ne avesse avuto necessità per ragioni istituzionali, presso la sede comunale;
- alcune ricevute delle spese per il carburante (per euro 2.983,62) risultavano firmate da altri soggetti; quindi, tolte le somme relative a dette fatture, il danno per le spese di carburante avrebbe dovuto essere di euro 4.760,04, invece che di euro 7.746,66;

- riguardo alle spese di manutenzione, una ricevuta di euro 245,34 sarebbe attinente ad un intervento effettuato prima dell'insediamento del convenuto e, inoltre, sarebbero stati conteggiati due cambi gomme, per un totale di euro 1.938,82, ma il secondo cambio gomme sarebbe stato effettuato il 19.6.2019, dopo la nomina del nuovo Sindaco e, pertanto, non potrebbe essere addebitato al Palombini.

Il costo di manutenzione imputato, quindi, invece di euro 3.561,86, avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.330,76 (euro 3.561,86 - 245,34 - 985,76).

Pertanto, le spese complessivamente addebitabili al convenuto sarebbero pari ad euro 4.760,04 + euro 531,80 + euro 2.330,76, per un totale di euro 7.622,60.

Con il quarto motivo, titolato "***ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - ASSENZA DI DANNO PATRIMONIALE ARRECATO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***", il Palombini ribadiva l'insussistenza del danno patrimoniale, poiché il corretto calcolo del risparmio conseguito dal Comune di Amatrice a seguito dell'utilizzo dell'autovettura privata da parte del Vice-sindaco avrebbe di gran lunga superato i costi che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per il rimborso delle spese, spettante in base alla normativa vigente, per il tragitto dall'abitazione al lavoro, nonché il costo per le missioni istituzionali fuori sede.

Secondo l'appellante, "*A consuntivo, secondo quanto sopra dimostrato, oltre ad una migliore uso funzionale delle risorse umane e della vettura, il comune avrebbe affrontato una spesa di almeno euro 24.673,48 invece delle 12.142,12 richieste in questa sede (e comunque contestate nella quantificazione), con un aumento superiore al 100%.*" (Atto di appello, pag. 28).

Con il quinto motivo, titolato "***CONTESTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL DANNO OPERATA***", l'appellante rappresentava che la sentenza di primo grado, pur riconoscendo l'esistenza di un oggettivo risparmio dell'amministrazione, avrebbe totalmente errato nella quantificazione di tale risparmio, calcolato senza riferimento ad alcun parametro oggettivo, sulla base di una valutazione equitativa incomprensibile.

Secondo l'appellante, quindi, la sentenza impugnata dovrebbe essere integralmente riformata sul punto, accertando il risparmio realmente ottenuto dal Comune di Amatrice, come dedotto e quantificato, anche per mezzo di una richiesta di informazioni allo stesso Comune.

Pure volendo utilizzare il criterio equitativo, infatti, il risparmio ottenuto sarebbe di gran lunga superiore all'asserito danno patrimoniale arrecato.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, risultando comprovato l'illegittimo utilizzo, sostanzialmente esclusivo, dell'autovettura di servizio da parte del Palombini, costituisse danno per il Comune di Amatrice il costo del carburante e del telepass, nel periodo di riferimento, nonché il costo della manutenzione relativa all'usura dell'auto nel ridetto periodo.

Non risulta sufficientemente comprovata la circostanza che l'auto fosse a disposizione, ogni giorno, presso la sede comunale.

In particolare, non risultano convincenti le dichiarazioni del Segretario comunale in proposito, considerato l'evidente interesse dello stesso a diluire i tratti di illegittimità della condotta del Palombini, avendola conosciuta e tollerata per ben un anno.

Comunque, non vi sono in atti elementi di conferma delle citate dichiarazioni.

In particolare, non vi sono evidenze dell'utilizzo dell'auto di servizio da parte degli altri amministratori - unici assegnatari, ai sensi del provvedimento del Segretario comunale n. 26 del 2017 -; né vi è prova che siano stati rilasciati i previsti nulla osta per l'utilizzo dell'auto da parte di dipendenti appartenenti ad altri settori.

Non è, poi, significativa la circostanza che alcune fatture per il carburante risultino firmate da altri soggetti, considerato che il Vicesindaco ben avrebbe potuto avvalersi di dipendenti per fare rifornimento, senza che ciò significhi necessariamente che altri soggetti abbiano, poi, pure utilizzato l'auto, pure in considerazione del fatto che detta utilizzazione – ove effettuata da soggetti diversi dagli altri amministratori – avrebbe potuto essere effettuata solo previo nullaosta.

Quanto ai costi di manutenzione, è ragionevole che sia posto a carico del Palombini pure il cambio gomme immediatamente successivo alla nomina del nuovo Sindaco, sulla base della logica considerazione che le gomme avevano subito l'usura durante il periodo in cui il Vicesindaco aveva utilizzato l'auto.

Invece, risulta erroneamente posto a carico del Palombini l'intervento di manutenzione, di cui alla determinazione del Settore IV LL.PP. – Manutenzione e patrimonio, n. 79 del 15.5.2018, relativa a lavori sull'autovettura affidati con determinazione n. 61 del 9.4.2018, per euro 366,73 (IVA compresa), poiché, a quest'ultima data, il Vicesindaco non era ancora stato investito delle funzioni di rilievo in questa sede.

Pertanto, solo con riguardo a tale aspetto, il primo motivo è fondato.

Infondati sono, invece, il quarto e il quinto motivo.

Come evidenziato dalla Procura, la Sezione territoriale ha già quantificato il

danno, secondo equità, tenendo ampiamente conto del vantaggio conseguito dall'amministrazione, in applicazione dell'art. 1, c. 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994.

L'esatto computo delle voci di costo che il Comune avrebbe dovuto sostenere, ove il Palombini non avesse disposto dell'autovettura nei termini innanzi esposti, al fine di ridurre - in pari misura - il danno fino ad eliderlo completamente, non è prospettabile, in quanto presuppone che il Giudice, ora per allora, valuti - evidentemente esorbitando dalla sua funzione - elementi che avrebbero dovuto essere tempestivamente e propriamente sottoposti e scrutinati dall'amministrazione, in punto di convenienza e/o necessità e/o opportunità, per il Comune, di adottare decisioni amministrative in ordine alle modalità dell'utilizzo dell'autovettura di servizio.

E, peraltro, a norma dell'art. 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, secondo cui "*nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione nella produzione del danno medesimo*", deve essere valorizzata la circostanza che un tempestivo intervento dell'amministrazione sulla situazione dichiaratamente nota avrebbe potuto quantomeno evitare il protrarsi della condotta antigiuridica e dannosa del Palombini per un anno.

Pertanto, tenuto conto della spesa di manutenzione erroneamente imputata e del concorso dell'amministrazione nella produzione del danno, il nocumento va, quindi, equitativamente quantificato in complessivi euro 5.000,00.

Vertendosi in ipotesi di illecito arricchimento - avendo, il Palombini tratto indebita utilità dall'utilizzo sostanzialmente esclusivo dell'autovettura di servizio pure per ragioni non consentite - la fattispecie esula dall'ambito di

applicabilità dell'art. 1-*octies* della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026.

6. In conclusione, quindi, il Collegio accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna Palombini Filippo al risarcimento del danno, in favore del Comune di Amatrice, di complessivi euro 5.000,00.

7. Considerato il complessivo esito del giudizio, che, pure a seguito dell'appello, ha visto confermata la responsabilità erariale del Palombini, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Erario, come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna Palombini Filippo al risarcimento del danno di complessivi euro 5.000,00, in favore del Comune di Amatrice, nonché al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'Erario, liquidate in euro 176,00 (euro centosettantasei/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
F. to digitalmente	F. to digitalmente

Depositata il 09/07/2026

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente